REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Visto il D.Lgs. 297/1994 "T.U. in materia di istruzione" con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 8, 10, 42 e 43;

Visto l'art. 21 della Legge 59/1997;

Visto il DPR 275/1999;

Vista la Legge 107/2015;

Considerato necessario disciplinare l'eventuale svolgimento delle riunioni del Consiglio di Istituto così come di tutti gli altri organi collegiali attivi nell'istituzione scolastica, prevedendone temporaneamente la modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività e limitando al contempo la compresenza di più persone nello stesso luogo per la tutela della salute pubblica;

Articolo 1 - Oggetto

Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione degli organi collegiali scolastici, nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza e la sede è virtuale. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 2 - Requisiti per le riunioni telematiche

Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
b) l'identificazione di ciascuno di essi;
c) la possibilità di intervenire sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici, devono assicurare:

a) la riservatezza della seduta, ove necessario;
b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
c) la visione preventiva degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file per il criterio di tracciabilità e per far pervenire il consenso o eventuali proposte di modifica da parte di ciascun componente che permettano, considerata la complessità che potrebbe scaturire dalla nuova modalità, di arrivare in seduta con una bozza già pressoché condivisa e con i pareri pressoché acquisiti;
d) la contemporaneità delle decisioni;
e) la sicurezza dei dati e delle informazioni. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico.

Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento ad integrazione di quanto previsto dall'allegato 6 – Regolamento degli organi collegiali dell'istituto – del Regolamento d'Istituto.

Articolo 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e fine, degli argomenti e della piattaforma quale strumento telematico che sarà utilizzato. La seduta deve essere convocata dal Presidente e inviata dalla segreteria a tutti i componenti dell'organo almeno cinque (5) giorni prima della data fissata dell'adunanza con la modalità di cui sopra. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dell'organo collegiale dichiara nulla la votazione.